

## ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

### Quadro sinottico delle sanzioni

Maurizio Villani e Francesca Giorgia Romana Sannicardo

Presentiamo il quadro sinottico delle sanzioni applicabili relativamente ad ogni istituto deflativo, attualmente in vigore con l'aggiunta dell'istituto del reclamo obbligatorio che dovrà essere attivato con riferimento agli atti notificati a partire dal 02 aprile 2012.

Come si evince dal prospetto, ogni istituto deflativo del contenzioso prevede una riduzione delle sanzioni contestuale alla sua applicazione.

Appare opportuno sottolineare che, la norma che regola ogni singolo strumento pre-processuale, prevede espressamente tale riduzione, contrariamente a quanto si verifica con l'istituto del reclamo.

È facile notare, al comma 8 dell'articolo 17 bis, che *“si applicano le disposizioni dell'art. 48, in quanto compatibili”*.

Questo significa che, non è garantita la misura percentuale di riduzioni delle sanzioni, ma vi è all'interno del dettato normativo, soltanto un rinvio, previo giudizio di compatibilità delle disposizioni, il che non assicura nessuna certezza nella sua applicabilità.

A ben vedere, l'incentivo è subito tramutato in forte deterrente, se si considera, al comma successivo, come, nei casi di soccombenza di una delle parti, la condanna alle spese è maggiorata del 50% a titolo di rimborso delle spese di procedura del reclamo. È prevista anche la famosa “compensazione” delle spese, previa però verifica da parte del giudice dell'effettiva sussistenza dei motivi che hanno indotto la parte a rifiutare, in ultima analisi, la proposta dell'Ufficio.

	ISTITUTO DEFLATTIVO	NORMATIVA	% RIDUZIONE SANZIONI	NOTE
<u>1</u>	Autotutela	Art.. 68 D.P.R. n.. 287/1992, Art. 2-quater D.L. n. 564/1994 (conv. nella Legge n. 656/1994) e del D.M. n. 37/1997.	100%	Nel caso di annullamento totale dell'atto vi sarà una riduzione del 100% delle sanzioni; nel caso di annullamento parziale, la % di riduzione sarà commisurata alla riduzione delle imposte definite in autotutela.
<u>2</u>	Adesione al pvc	Art. 5 bis D. Lgs. n. 218/1997	1/6 del minimo edittale	In base alle modifiche apportate dalla L. 220/2010, art. 1 comma 18, le sanzioni applicabili agli atti emessi a partire dal 1 febbraio 2011 sono pari ad 1/6 del minimo; per gli atti emessi fino al 31.01.2011 la riduzione è pari ad 1/8 del minimo.
<u>3</u>	Adesione all'invito al contraddittorio	Art. 5, co 1-bis D. Lgs. n. 218/1997	1/6 del minimo edittale	La legge di stabilità n. 220/2010 ha modificato con l'art. 1 comma 18, gli importi delle sanzioni che passano da 1/8 del minimo per gli atti emessi fino al 31.01.2011, ad 1/6 del minimo edittale per gli atti emessi dal 1° febbraio 2011.
<u>4</u>	Adesione su istanza del contribuente	Art. 6 D. Lgs. n. 218/1997	1/3 del minimo edittale	In base agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 218/97, come modificati dall'art. 1 comma 21 della L. 220/2010, le sanzioni passano da 1/4 del minimo per gli atti emessi fino al 31.01.2011, ad 1/3 del minimo per gli atti emessi a partire dal 1° febbraio 2011.

5	Acquiescenza ordinaria	Art. 15 D. Lgs. n. 218/1997	01/03/12	In base a quanto previsto dalla norma, come modificata dall'art. 1 comma 18, lett. c della L. n. 220/2010, la riduzione delle sanzioni, con riferimento agli atti emessi dal 01.02.2011 passa da 1/4 dell'irrogato a 1/3 dell'irrogato.
6	Acquiescenza rinforzata	Art. 15, comma 2-bis D. Lgs. n. 218/1997	01/06/12	Al fine di uniformare l'acquiescenza all'adesione ai pvc e all'adesione agli inviti al contraddittorio, in sede di conversione del D.L. 158/2008 , il legislatore ha introdotto l'acquiescenza rinforzata che prevede, qualora il contribuente non abbia ricevuto né un pvc definibile ex art 5 bis del D.L. 218/97 né un invito al contraddittorio, una riduzione delle sanzioni pari ad 1/6 dell'irrogato per gli atti emessi a partire dal 01.02.2011; per gli atti emessi fino al 31.01.2011 la riduzione è di 1/8.
7	Reclamo e mediazione	Art. 17 bis D. Lgs. n. 546/1992	40% delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla proposta di mediazione; in ogni caso, non inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo	Le parole " <u>del 40% e al 40%</u> " sono state sostituite alle parole " <u>di un terzo e ad un terzo</u> " dall'art. 1 comma 19, Legge n. 220 del 13.12.2010. Ai sensi del medesimo comma 19; le modifiche di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 2011.

(segue la disciplina della conciliazione)

Conciliazione  
giudiziale

Art. 48 D.  
Lgs. n. 546/  
1992

40% delle somme irrogabili  
in rapporto all'ammontare  
del tributo risultante dalla  
conciliazione; in ogni caso,  
non inferiore al 40% dei  
minimi edittali previsti per  
le violazioni più gravi  
relative a ciascun tributo

Le parole “del 40% e al 40%” sono  
state sostituite alle parole “di un  
terzo e ad un terzo” dall'art. 1  
comma 19, Legge n. 220 del  
13.12.2010. Ai sensi del medesimo  
comma 19; le modifiche di cui al  
presente comma hanno effetto a  
decorrere dal 1° febbraio 2011.

8

23 giugno 2012

Maurizio Villani e Francesca Giorgia Romana Sannicandro